

# **Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche**

(articolo 24 del decreto legislativo 175/2016)

## I – Introduzione generale

### 1. Il quadro normativo

La *revisione straordinaria delle partecipazioni societarie* è imposta **dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito TU)**, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100.

Per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, il provvedimento costituisce un aggiornamento del precedente Piano operativo di razionalizzazione del 2015, che tali amministrazioni hanno approvato ai sensi del comma 612, articolo 1, della legge 190/2014.

Secondo l'articolo 24 del TU, entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione pubblica deve effettuare, "con provvedimento motivato", la ricognizione di tutte le partecipazioni, individuando quelle che dovranno essere cedute.

In alternativa alla vendita, le amministrazioni potrebbero varare un "piano di riassetto" delle partecipazioni societarie per provvedere a razionalizzare, fondere o liquidare le stesse partecipazioni (articolo 20 comma 1 TU).

A norma dell'articolo 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo 175/2016, il provvedimento di ricognizione, una volta approvato, dovrà essere trasmesso:

- alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- entro il mese di ottobre, alla struttura di "monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società", prevista dall'articolo 15 del TU e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, attraverso il "portale" online disponibile sul sito [www.dt.mef.gov.it](http://www.dt.mef.gov.it).

Assunto il provvedimento di revisione straordinaria, l'alienazione delle partecipazioni dovrà avvenire "entro un anno dalla conclusione della ricognizione" (articolo 24 comma 4).

Qualora l'amministrazione ometta di procedere alla revisione straordinaria, oppure non rispetti il termine di un anno per la vendita delle quote, non potrà "esercitare i diritti sociali nei confronti della società" e, fatto salvo il potere di alienare la partecipazione, questa sarà liquidata in denaro in base a criteri e modalità dettati dal Codice civile (articoli 2437-ter, comma 2, e 2437-quater).

Secondo il legislatore del TU (articolo 24 comma 1), le amministrazioni devono dismettere le partecipazioni, dirette e indirette:

- non riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU;
- oppure che non soddisfano i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;
- che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU.

Ai sensi dell'articolo 4 del TU, in primo luogo, le amministrazioni non possono detenere quote del capitale di società per la "produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali". Principio generale, già dettato dal comma 27, articolo 3, della legge 244/2007.

Le "categorie" previste dall'articolo 4 del TU, che consentono alle amministrazioni

pubbliche di costituire società, acquisire o mantenere partecipazioni, sono:

- produzione di un servizio di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore privato;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle direttive europee in materia di contratti pubblici e della disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza, incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 50/2016.

Inoltre, sempre l'articolo 4, prevede:

- che per valorizzare i loro immobili, le amministrazioni possano “acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (articolo 4 comma 3);
- che sia salva la possibilità di costituire società in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 (articolo 4 comma 6);
- che siano ammesse le partecipazioni nelle società per la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 4 comma 7);
- che sia salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca e che sia salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche (articolo 4 comma 8);
- infine, che sia fatta salva la possibilità di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale a rete, anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica (articolo 4 comma 9-bis).

In ogni caso, il comma 9 dell'articolo 4, consente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta dell'organo di vertice dell'amministrazione interessata, di deliberare “l'esclusione totale o parziale” dei limiti dell'articolo 4 per singole società a partecipazione pubblica.

Oltre alle “categorie” dell'articolo 4, le amministrazioni devono verificare i “requisiti” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2.

Secondo il comma 1 dell'articolo 5 del TU, l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, "deve essere analiticamente motivato". Attraverso tale motivazioni l'amministrazione deve:

- dimostrare la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali elencate all'articolo 4 del TU;
- evidenziare le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, cioè di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del TU: "L'atto deliberativo [...] dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese".

All'atto della ricognizione straordinaria delle partecipazioni, le amministrazioni devono dismettere quelle che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU come novellato dal decreto 100/2017. L'articolo 20 impone la dismissione:

delle società prive di dipendenti o con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;

delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;

nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento;

nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite.

L'articolo 20 prevede anche il requisito del *fatturato medio del triennio precedente*. La norma deve essere letta congiuntamente al comma 12-*quinquies* dell'articolo 26. Quindi:

il limite del fatturato medio, di almeno un milione, si applicherà nel 2020 sul triennio 2017-2019;

per i provvedimenti di ricognizione del 2017 (triennio 2014-2016), 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio richiesto è di 500.000 euro.

L'articolo 20, infine, prevede un ultimo requisito, e vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti".

Anche per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-*quater*) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021).

## **2. Il piano operativo di razionalizzazione del 2015**

Questo documento di revisione straordinaria rappresenta un aggiornamento del “Piano operativo di razionalizzazione” del 2015 (articolo 24 comma 2 del TU). I commi 611 e 612 dell’articolo 1 della legge 190/2014 prevedevano l’applicazione di criteri sovrapponibili a quelli elencati oggi dal TU (che ne ha ampliato il numero). Il comma 611, della legge 190/2014, prevedeva:

l’eliminazione delle partecipazioni non indispensabili per le finalità istituzionali;

la soppressione delle società di soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori fosse maggiore dei dipendenti;

l’eliminazione delle società che svolgevano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre partecipate o da enti strumentali;

l’aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

il contenimento dei costi di funzionamento, anche con la riorganizzazione degli organi amministrativi, di controllo e delle strutture, ovvero riducendone le remunerazioni.

Il Piano operativo di razionalizzazione 2015 è stato approvato con decreto del Sindaco n. 8 del 1 aprile 2015 ed è stato poi trasmesso alla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Veneto.

## II – Le partecipazioni del comune

### 1. Le partecipazioni societarie

- Il comune attualmente partecipa direttamente al capitale delle seguenti società:
- Azienda Servizi Strumentali S.r.l. con una quota del 0,09%.
- Attiva S.P.A. in liquidazione e fallimento con una quota del 0,03%.
- Polesine Acque S.p.a. con una quota del 3,18%, società quotata;

e **indirettamente** attraverso Polesine Acque s.p.a. a:

- Viveracqua S.c.a.r.l. con una quota dello 0,2130% per il tramite di Polesine Acque S.p.a.;

Vengono in rilievo inoltre, le **seguenti partecipazioni indirette** in società alle quali il Comune di Castelmassa partecipa attraverso organismi diversi da quelli societari e di seguito indicati nel paragrafo Associazionismo:

1. Azienda Servizi Strumentali S.r.l. con una quota dello 0,0113% per il tramite di CONSVIPO e dello 0,2065% per il tramite di Consorzio RSU;
2. Polaris S.r.l. con una quota dello 1,650% per il tramite di Consorzio RSU;
3. Ecoambiente S.r.l. con una quota dello 0,5551% per il tramite di Consorzio RSU;
4. Attiva S.p.a. con una quota dello 0,0002% per il tramite di CONSVIPO;
5. Interporto di Rovigo S.p.a. con una quota dello 0,0021% per il tramite di CONSVIPO.
6. Polesine TLC S.r.l. con una quota dello 1,3587% per il tramite di CONSVIPO;
7. Urbania S.p.a. in liquidazione con una quota dello 0,1071% per il tramite di CONSVIPO;

### 2. Associazionismo

Per completezza, si intende specificare che non rientrano nel piano di razionalizzazione i soggetti collettivi di seguito richiamati e nei quali si rinvengono partecipazioni dirette del Comune:

- Consorzio per lo Sviluppo Economico del Polesine, con una quota dello 2,49%;
- Consorzio Smaltimento RSU, con una quota dell'1,65%;
- Consiglio di Bacino Polesine, con una quota dello 4,00%;

## III – Revisione straordinaria Partecipazioni dirette

### *Premessa*

**Le partecipazioni dirette, sulla scorta delle indicazioni fornite dapprima dal MEF<sup>1</sup> e successivamente dalla Corte dei Conti<sup>2</sup>, devono sempre essere considerate ai fini del processo di ricognizione straordinaria di cui all'art. 24 del d. lgs. 175/2016.**

## **1. POLESINE ACQUE S.P.A.**

Data atto di costituzione: 31/12/1996<sup>3</sup>

Data termine: 31/12/2050

Capitale sociale € 23.350.886,30, interamente versato

Inizio attività: 01/02/1997

Attività esercitata nella sede legale: gestione di tutte le fasi del ciclo completo dell'acqua, produzione, potabilizzazione, distribuzione, raccolta e depurazione nell'intero ambito territoriale; installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione di impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici, impianti idrosanitari ed impianti di protezione antincendio (dal 26/02/2004).

Classificazione ATECORI 2007 dell'attività:

- primaria (36) Raccolta, Trattamento e Fornitura di acqua;
- secondaria (43.21.01) Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione);
- secondaria (43.22.01) Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione;
- secondaria (43.22.03) Installazione di impianti di spegnimento antincendio, compresi quelli integrati (inclusa manutenzione e riparazione).

Società affidataria *in house* del servizio idrico integrato con scadenza 31/12/2038 (verbale di deliberazione del Comitato Istituzionale Consiglio di Bacino Polesine n. 17 del 19/03/2014).

Addetti: dipendenti al 31/03/2017: 152 (dato visura camerale al 23/08/2017) – 149 (dato comunicato dalla società) di cui 15 a tempo parziale, 1 a tempo determinato, 1 con distacco sindacale;

Costo del personale: 2014 € 8.504.178,00

2015 € 8.351.007,00

Soci: 52;

Amministratori: 2 (dato visura camerale al 23/08/2017) – 3 (dato comunicato dalla società);

Rapporto dipendenti/Amministratori: 149/3;

---

<sup>1</sup> Istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche

<sup>2</sup> Linee Guida per la revisione straordinaria delle partecipate approvate in allegato alla delibera della Sezione delle Autonomie n. 17/2017

<sup>3</sup> Dati visura camerale del 23/08/2017

Compensi annui Amministratori: Presidente € 32.209,44, componenti € 0,00;

Componenti Sindaci: 3 (dato comunicato dalla società);

Compensi annui Sindaci Presidente € 7.000,00, componenti € 5.000,00

Titolari di carica: 3;

Sindaci, organi di controllo: 6 (dato visura camerale);

Unità locali: 124;

Valore del fatturato:

2013 € 37.053.746,00

2014 € 39.671.370,00

2015 € 43.229.193,00

Risultato di esercizio dopo le imposte:

2011 € 214.320,00

2012 € 144.353,00

2013 € 545.029,00

2014 € 41.008,00

2015 € 2.235.321,00

Costi di funzionamento:

2012 € 39.056.346,00

2013 € 41.709.083,00

2014 € 37.542.769,00

2015 € 36.914.453,00

Società quotata: con verbale del C.d.A. n. repertorio 2968 del 30/11/2015 (n. 2197 di raccolta del notaio Loretto dr. Stefano di Bassano del Grappa, ivi registrato il 09/12/2015 al n. 10371 serie IT) la società ha deliberato l'operazione, mediante emissione di prestito obbligazionario non convertibile con scadenza legale al luglio 2034, per un importo in linea capitale di € 12.000.000,00, destinato alla quotazione sul mercato EXTRAMOT – SEGMENTO PROFESSIONALE.

**Considerato che il 5° comma dell'art. 1 del TUSP stabilisce che le disposizioni del D.Lgs. 175/2016 si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate come definite dall'art. 2, comma 1, lett p) (società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; società che hanno emesso, alla data del 31.12.2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotate in mercati regolamentati) e che l'art. 24 del TUSP sulla revisione straordinaria delle partecipazioni non prevede espressamente l'applicazione della norma per le società "quotate", la società Polesine Acque spa viene esclusa dalla revisione straordinaria delle partecipate.**

Si rappresenta comunque che, a seguito di specifica deliberazione assembleare,



in data 8 agosto 2017 si è decisa la fusione con Centro Veneto Servizi S.p.a., società che, in forza di convenzione ventennale sottoscritta con il competente Consiglio di Bacino in data 10 aprile 2006 , gestisce *in house* il servizio idrico integrato nei Comuni compresi nel confinante A.T.O. Bacchiglione.

**Le due società, nel prossimo futuro, daranno vita ad un unico soggetto denominato Acquevenete S.p.a. .**

## **2. AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI S.R.L.**

Data atto di costituzione: 23/01/2010<sup>4</sup>

Data termine: 31/12/2030

Capitale sociale € 232.800,00, interamente versato

Inizio attività 02/03/2010.

Attività esercitata dall'impresa: prestazione di servizi di progettazione, fornitura, installazione e manutenzione di impianti di allarme, videosorveglianza ecc, gestione di sistemi tecnologici ed informatici a supporto delle pubbliche amministrazioni locali per consentire loro l'esercizio dei sistemi di sicurezza, di controllo accessi, velocità ecc, (02/03/2010). Prestazione di servizi di gestione di reti e di elaborazione dati e servizi informatici di supporto alla telefonia fissa e mobile (06/09/2012);

Attività esercitata nella sede legale: prestazione di servizi di progettazione, fornitura, installazione e manutenzione di impianti di allarme, videosorveglianza ecc, gestione di sistemi tecnologici ed informatici a supporto delle pubbliche amministrazioni locali per consentire loro l'esercizio dei sistemi di sicurezza, di controllo accessi, velocità ecc. Prestazione di servizi di gestione di reti e di elaborazione dati e servizi informatici di supporto alla telefonia fissa e mobile (06/09/2012);

Classificazione ATECORI 2007 dell'attività:

- Primaria (43.21.02) Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione);
- Secondaria (62.09.09) Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca;
- Secondaria (63.11.1) Elaborazione dati.

Addetti: dipendenti 30 al 31/03/2017;

Costo del personale: 2014 € 1.428.628,00

2015 € 1.505.263,00

Soci: 53;

Amministratori: 3;

Compensi annui Amministratori: € 19.200,00

---

<sup>4</sup> Dati visura camerale del 23/08/2017

Titolari di carica: 1;

Sindaci, organi di controllo: 3;

Compensi annui Sindaci: € 12.500,00

Unità locali: 0.

Valore del fatturato:

2013 € 4.500.790,00

2014 € 4.855.682,00

2015 € 5.247.292,00

Risultato di esercizio dopo delle imposte:

2011 € 3.286,00

2012 € 38.994,00

2013 € 177.952,00

2014 € 314.418,00

2015 € 244.368,00

Costi di funzionamento:

2012 € 4.197.136,00

2013 € 4.099.000,00

2014 € 4.276.882,00

2015 € 4.845.782,00

Motivata riconducibilità o meno delle società ad una delle categorie ex art. 4, commi da 1 a 3, T.U.S.P.

La società ha per oggetto l'autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente e allo svolgimento dei fini istituzionali del Comune di Castelmasa (comma 2, lettera d);

La società non rientra nella fattispecie di cui all'art. 20 del T.U.S.P., in quanto rispetta i seguenti requisiti:

- a) La partecipazione societaria rientra nelle categorie di cui all'art. 4;
- b) La società ha un numero di dipendenti superiore a quello degli amministratori;
- c) Il Comune non possiede partecipazioni in altre società che svolgono attività analoghe o similari;
- d) La società ha conseguito nel triennio precedente un fatturato medio superiore ad un milione di euro;
- e) La società non ha conseguito un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) Non vi è necessità di contenere i costi di funzionamento in quanto, pur registrandone un progressivo aumento, esso è direttamente correlato al costante aumento del fatturato; infatti tra le spese di funzionamento le voci che hanno

subito un maggiore aumento sono quelle relative alle materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, nonché quelle per servizi; inoltre la società negli ultimi cinque esercizi ha registrato utili;

- g) Non vi è necessità di aggregazione della società in altre, in quanto la stessa svolge servizi strumentali all'Ente e a tutti gli altri enti pubblici soci che fanno parte dello stesso ambito territoriale.

Alla data attuale, le quote di partecipazione in Azienda Servizi Strumentali S.r.l. possono essere mantenute senza la necessità di azioni di razionalizzazione.

Si ritiene opportuno che l'amministrazione, in sede di controllo analogo congiunto di cui all'art. 14 dello Statuto della società, dia le direttive affinché si adottino azioni gestionali secondo logiche di mercato e comunque funzionali all'aumento del fatturato e dell'utile.

### **3. ATTIVA S.P.A.**

Dati visura camerale del 23/08/2017

Data atto di costituzione: 07/11/1994

Data termine: 31/12/2077

Capitale sociale € 7.660.966,74, interamente versato dai soci

Scioglimento: - data atto: 28/06/2013

- data iscrizione: 05/07/2013

Fallimento: - data iscrizione procedure: 13/12/2013

- data provvedimento: 13/12/2013

estremi atto: Tribunale di Padova n. 298 N/2013 del 13/12/2013

Comunicazione del curatore: Tribunale di Padova n. provvedimento 298/2013 del 13/12/2013; Giudice delegato: Caterina Santinello; data udienza esame stato passivo: 11/04/2014; data termine domanda ammissione: 12/03/2014; luogo udienza: Padova – Liquidatore Guzzoni Enrico.

Procedure concorsuali rapporto riepilogativo curatore fallimentare

- data atto: 20/10/2016

- data iscrizione: 24/10/2016

Inizio attività 01/06/1995.

Stato attività: impresa inattiva

Addetti: dipendenti 12 al 31/12/2013;

Soci: 135;

Amministratori: 5;

Titolari di carica: 0;

Sindaci, organi di controllo: 5;

Unità locali: 1;

Ultimo bilancio depositato esercizio 2012.

## **PARTECIPAZIONI INDIRETTE**

### ***Premessa***

Per quanto concerne le partecipazioni indirette detenute dal Comune di Castelmasse, alla luce delle indicazioni fornite dal MEF e dalla Corte dei Conti sopra già riportate<sup>5</sup>, l'inclusione nel piano di ricognizione straordinaria va connessa al controllo che è eventualmente esercitato dal soggetto che funge da "tramite": in assenza cioè di una situazione di controllo del Comune sulla società o sul diverso organismo pubblico direttamente titolare della partecipazione non è necessario includere nel piano di ricognizione le partecipazioni indirettamente possedute.

Si precisa che la situazione di controllo sussiste sia nei casi previsti dall'art. 2359 c.c., sia quando in applicazione delle norme di legge, di norme statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche è richiesto il consenso di tutte le parti pubbliche che condividono il controllo.

**Dall'esame degli statuti di Polesine Acque S.p.a., del Consorzio Smaltimento RSU e di CONSVIPO, cioè dei soggetti per il tramite dei quali il Comune di Castelmasse è titolare di partecipazioni indirette<sup>6</sup>, emerge che l'Ente non eserciti il controllo dei predetti soggetti; ne discende che le partecipazioni indirette per il loro tramite possedute non vanno incluse nel piano di ricognizione straordinaria.**

Per completezza, tuttavia, si ritiene sia necessario passare in rassegna le partecipazioni *de quibus*.

### ***1. AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI S.r.l. per il tramite di CONSVIPO e Consorzio RSU***

Dati visura camerale del 23/08/2017

Data atto di costituzione: 23/01/2010

Data termine: 31/12/2030

Capitale sociale € 232.800,00, interamente versato

Inizio attività 02/03/2010.

Attività esercitata dall'impresa: prestazione di servizi di progettazione, fornitura, installazione e manutenzione di impianti di allarme, videosorveglianza ecc, gestione di sistemi tecnologici ed informatici a supporto delle pubbliche amministrazioni locali per consentire loro l'esercizio dei sistemi di sicurezza, di controllo accessi, velocità ecc, (02/03/2010). Prestazione di servizi di gestione di reti e di elaborazione dati e servizi informatici di supporto alla telefonia fissa e mobile (06/09/2012);

Attività esercitata nella sede legale: prestazione di servizi di progettazione,

---

<sup>5</sup> Si vedano le note 2 e 3

<sup>6</sup> Vd. retro pag. 7

fornitura, installazione e manutenzione di impianti di allarme, videosorveglianza ecc, gestione di sistemi tecnologici ed informatici a supporto delle pubbliche amministrazioni locali per consentire loro l'esercizio dei sistemi di sicurezza, di controllo accessi, velocità ecc. Prestazione di servizi di gestione di reti e di elaborazione dati e servizi informatici di supporto alla telefonia fissa e mobile (06/09/2012);

Classificazione ATECORI 2007 dell'attività:

Primaria (43.21.02) Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione);

Secondaria (62.09.09) Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca;

Secondaria (63.11.1) Elaborazione dati.

Addetti: dipendenti 30 al 31/03/2017;

Soci: 53;

Amministratori: 3;

Titolari di carica: 1;

Sindaci, organi di controllo: 5;

Unità locali: 0.

## ***2. POLARIS S.r.l. per il tramite di Consorzio RSU***

Dati visura camerale del 23/08/2017

Data atto di costituzione: 01/02/2001

Data termine: 31/12/2025

Capitale sociale € 900.000,00, interamente versato

Inizio attività 24/02/2001.

Attività esercitata dall'impresa: raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, recupero dei materiali;

Classificazione ATECORI 2007 dell'attività prevalente:

Primaria (38.12) Raccolta di rifiuti pericolosi solidi e non solidi;

Addetti: dipendenti 17 al 31/03/2017;

Soci: 1;

Amministratori: 3;

Titolari di carica: 1;

Sindaci, organi di controllo: 5;

Unità locali: 0.

## ***3. ECOAMBIENTE S.r.l. per il tramite di Consorzio RSU***

Dati visura camerale del 23/08/2017

Data atto di costituzione: 24/08/2012 (Ecogest S.r.l. fusa mediante costituzione di nuova società in Ecoambiente S.r.l. in data del 31/08/2012)

Data termine: 31/12/2050

Capitale sociale € 5.000.000,00, interamente versato dai soci

Inizio attività 24/08/2012

Attività esercitata dall'impresa: servizio di raccolta dei rifiuti e di igiene ambientale. Riparazione ed assistenza di parti meccaniche e motoristiche di autoveicoli per conto proprio e di terzi. Autotrasporto di cose per conto terze. Lavori di carrozzeria, gommista ed elettrauto. Gestione impianto per la preselezione, igienizzazione e adeguamento volumetrico di rifiuti solidi ed urbani e speciali assimilati. Classificazione ATECORI 2007 dell'attività:

Primaria (38.11) Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi;

Addetti: dipendenti 258 al 31/03/2017;

Soci: 2;

Amministratori: 3;

Titolari di carica: 1;

Sindaci, organi di controllo: 5;

Unità locali: 20.

#### **4. ATTIVA S.p.A. per il tramite di CONSVIPO**

Dati visura camerale del 23/08/2017

Data atto di costituzione: 07/11/1994

Data termine: 31/12/2077

Capitale sociale € 7.660.966,74, interamente versato dai soci

Scioglimento: - data atto: 28/06/2013

- data iscrizione: 05/07/2013

Fallimento: - data iscrizione procedure: 13/12/2013

- data provvedimento: 13/12/2013

estremi atto: Tribunale di Padova n. 298 N/2013 del 13/12/2013

Comunicazione del curatore: Tribunale di Padova n. provvedimento 298/2013 del 13/12/2013; Giudice delegato: Caterina Santinello; data udienza esame stato passivo: 11/04/2014; data termine domanda ammissione: 12/03/2014; luogo udienza: Padova – Liquidatore Guzzoni Enrico.

Procedure concorsuali rapporto riepilogativo curatore fallimentare

- data atto: 20/10/2016

- data iscrizione: 24/10/2016

Inizio attività 01/06/1995.

Stato attività: impresa inattiva

Addetti: dipendenti 12 al 31/12/2013;

Soci: 135;

Amministratori: 5;

Titolari di carica: 0;

Sindaci, organi di controllo: 5;

Unità locali: 1;

Ultimo bilancio depositato esercizio 2012.

### **5. INTERPORTO DI ROVIGO S.p.A. per il tramite di CONSVIPO**

Dati visura camerale del 04/09/2017

Data atto di costituzione: 16/10/1992

Data termine: 31/12/2050

Capitale sociale € 5.836.159,05, interamente versato dai soci

Inizio attività 16/10/1992.

Attività esercitata nella sede legale: promozione, studio, progettazione e realizzazione di un interporto sito nel comune di Rovigo, gestione delle strutture e dei servizi interportuali inerenti, fornitura di beni e servizi connessi al suddetto insediamento.

Classificazione ATECORI 2007 dell'attività:

Primaria (41.2) Costruzione di edifici residenziali e non residenziali;

Secondaria (42.91) Costruzione di opere idrauliche.

Addetti: 4 dipendenti e n. 1 collaboratore (31/03/2017);

Soci: 59

Amministratori: 3;

Titolari di carica: 0;

Sindaci, organi di controllo: 5;

Unità locali: 0.

### **6. POLESINE TLC S.r.l. per il tramite di CONSVIPO**

Dati visura camerale del 23/08/2017

Data atto di costituzione: 05/12/2003

Data termine: 31/12/2030

Capitale sociale € 1.341.850,00, interamente versato dai soci

Inizio attività 05/12/2003.

Attività esercitata nella sede legale: studio, progettazione, realizzazione e gestione di impianti e reti di telecomunicazioni e di telefonia (dal 05/12/2003); realizzazione e gestione di impianti e reti di telecomunicazioni (dal 07/01/2004).

Classificazione ATECORI 2007 dell'attività:

Primaria (61) Telecomunicazioni.

Addetti: dipendenti 1 al 31/03/2017;

Soci: 6;

Amministratori: 1;

Titolari di carica: 0;

Sindaci, organi di controllo: 1;

Unità locali: 0.

### **7. URBANIA SPA in liquidazione per il tramite di CONSVIPO**

Dati visura camerale del 04/09/2017

Data atto di costituzione: 10/06/1998

Data termine: 31/12/2040

Capitale sociale € 260.000,00, interamente versato

Procedura in corso: liquidazione volontaria

Liquidatore Belluco Gianni

Inizio attività 10/10/1998.

Attività esercitata nella sede legale: gestione e assunzione di tutte le operazioni relative al recupero e allo sviluppo urbanistico dei territori di competenza della società secondo le indicazioni dei consigli comunali di ogni singolo comune socio; costruzione, manutenzione e gestione dei beni immobili nelle aree di competenza della società, costruzione e gestione delle infrastrutture collegate ai singoli progetti realizzati dalla società (dal 10/10/1998);

Classificazione ATECORI 2007 dell'attività:

Primaria (41.1) Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione;

Secondaria (68.20.01) Locazione immobiliare di beni propri o in *leasing* (affitto);

Addetti: 0 al 31/01/2001;

Soci: 12;

Amministratori: 1;

Titolari di carica: 0;

Sindaci, organi di controllo: 5;

Unità locali: 0.

### **8. VIVERACQUA SOCIETA' CONSORTILE a R.L. per il**



## ***tramite di Polesine Acque SPA***

Dati visura camerale del 23/08/2017

Data atto di costituzione: 30/06/2011

Data termine: 31/12/2050

Capitale sociale € 97.482,00, interamente versato

Inizio attività 18/08/2011.

Attività prevalente esercitata dall'impresa: gruppi di acquisto; mandatari agli acquisti; *buyer*, si precisa che l'attività iniziata viene esclusivamente svolta quale centrale di committenza a favore dei consorziati, in coerenza con quanto precisato dall'art. 2.1, terzo capoverso, dello statuto sociale (dal 18/08/2011);

Attività esercitata nella sede legale: gruppi di acquisto; mandatari agli acquisti; *buyer*, si precisa che l'attività iniziata viene esclusivamente svolta quale centrale di committenza a favore dei consorziati, in coerenza con quanto precisato dall'art. 2.1, terzo capoverso, dello statuto sociale (dal 18/08/2011);

Classificazione ATECORI 2007 dell'attività:

Primaria (46.19.04) Gruppi di acquisto; mandatari agli acquisti; *buyer*.

Addetti: 1 al 31/03/2017;

Soci: 14;

Amministratori: 3;

Titolari di carica: 0;

Sindaci, organi di controllo: 0;

Unità locali: 0.